



**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 691 del 29 OTT. 2020

**DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI**

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI ART. 67 CCNL AREA SANITA' PER IL PROCEDIMENTO PENALE N. 4882/2018 R.G.N.R. TRIBUNALE DI RAGUSA, NEI CONFRONTI DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA G.C.**

L'ESTENSORE  
Cannata Valeria  
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
Avv. Giovanni Tolomeo

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 27 OTT. 2020

VISTO CONTABILE  
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 55/41 del 10/10

C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
------	------	-----------	---------

  
Denominazione Solo20122 u RUSTA SP.

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO  IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE 

Il 29 OTT. 2020, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 2017 del 02/08/2019

adotta il presente provvedimento

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE**

▪ Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

▪ Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

**Visti** gli atti del Proc. Pen. n°4882/2018 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa nei confronti della dipendente Dott.ssa G.C. matr.3786, la quale chiede in data 27/10/2020 il rimborso delle spese sostenute per la difesa, nel procedimento penale avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli art.583 e 590 c.p.;

**Preso atto** che il Proc. Pen. n°4882/2018 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa, viene definito con decreto di archiviazione del 14/11/2019, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;

**Atteso** che l'art.67 del CCNL dell'area della Sanità del 19/02/2019, ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, così dispone:

1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.
2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.
3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.
4. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).
5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.
6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del DPR 270/1987.

Considerato che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù dell' art. 67 CCNL Area Sanità del 19/12/2019 e del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.° 214 del 8.2.2018

**Ritenuto** che il rimborso può avvenire nella misura del valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale come sopra approvato e conformemente alle disposizioni in materia;

**Visto** che la parcella n.19 del 14/09/2020 emessa per l'importo di € 1.313,21 compresa di IVA e CPA, emessa dall'Avv. Guglielmo Rustico alla Dott.ssa in questione, risulta in linea con il suddetto regolamento Aziendale;

**Che** il dipendente anzidetto chiede anche il rimborso delle spese ai fini medico-legale producendo a tal proposito la fattura n. S317-2018-153/1 del 20/12/2018 di € 854,00 emessa dall' ARNAS Garibaldi;

**Accertato** che la somma da rimborsare alla Dott.ssa M.C. matricola 3786 è di € 2.167,21, calcolata in base a quanto previsto dal regolamento Aziendale;

**Preso atto** che le superiori spese sono state già autorizzate con delibera n.86 del 20/01/2020 del Direttore Generale

## DETERMINA

Per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

- **Dare atto** che la spesa necessaria è stata autorizzata con delibera n.86 del 20/01/2020 del Direttore Generale
- **Accogliere** l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dalla Dott.ssa G.C. matr.3786, definito con decreto di archiviazione del 14/11/2019, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;
- **Liquidare** e pagare la somma di € 2.167,21 documentata dalle fatture n.19 del 14/09/2020 di €1.313,21, dalla fattura n. S317-2018-153/1 del 20/12/2018 di €854,00, rispettivamente emesse dall'Avv. Guglielmo Rustico e dall'ARNAS Garibaldi, alla dipendente **Dott.ssa G.C. matr. 3786**. Le generalità sono segretate a tutela della privacy e possono essere visionate nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 502020122 denominato "*rimborso spese legali ai dipendenti*" che ne presenta la disponibilità nell'esercizio finanziario in corso.